

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 18 novembre 2015 tra

• INTESA SANPAOLO S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo

e

le OO.SS. FABI, FILCAMS CGIL, FIRST-CISL, FISAC/CGIL, FISASCAT CISL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA, UILTuCS, UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA;

premesso che

- il Gruppo Intesa Sanpaolo, nell'ambito del piano di impresa 2014-2017 (di seguito Piano), intende proseguire il percorso finalizzato a massimizzare la creazione di valore anche attraverso una più efficace assegnazione di asset di attività al proprio interno, mettendo il servizio al cliente come elemento cardine;

- in uno scenario macroeconomico caratterizzato da una crescita ancora moderata e da importanti discontinuità, il Gruppo Intesa Sanpaolo, in coerenza con il Piano, sta portando avanti un percorso in grado di rispondere alle nuove sfide e cogliere le nuove opportunità offerte dal mercato;

la significativa riduzione delle Interchange Fee, recentemente introdotta dalla Commissione Europea, cambierà rapidamente e significativamente le dinamiche di business e la struttura di costi e ricavi nel mondo della monetica con impatti sia sull'issuing che sull'acquiring;

l'analisi dei contesti nazionali ed esteri ha evidenziato come le attività di commercial acquiring e di relazione con la clientela siano accentrate presso le banche, in sinergia con l'offerta degli altri prodotti finanziari e la gestione commerciale complessiva della clientela;

si è quindi valutato positivamente di realizzare una diversa configurazione della prestazione dei servizi di pagamento nell'ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo ad oggi integralmente gestiti da Setefi - SERVIZI TELEMATICI FINANZIARI PER IL TERZIARIO S.p.A. (di seguito Setefi o anche Società scissa);

nel perseguimento di tale processo, gli Organi statutariamente competenti hanno approvato il progetto di scissione parziale del ramo aziendale di Setefi avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di acquisizione di strumenti di pagamento (acquiring) nei confronti della clientela captive;

Milano  
FABI  
CGIL  
CISL  
CGIA

De  
FABI  
Sindacale  
CISL  
UILCA  
FIRST CISL  
P  
R  
R  
R  
R

- tali attività - e conseguentemente le risorse ad esse collegate - saranno assegnate ad Intesa Sanpaolo al servizio della Divisione Corporate ed Investment Banking e della Divisione Banca dei Territori;
- in considerazione del fatto che l'attività svolta rientra tra quelle previste al punto 1 - alinea c) dell'art. 3 del CCNL del credito 19 gennaio 2012 (come rinnovato il 31 marzo 2015 e di seguito CCNL credito) e che, per effetto della scissione parziale, la medesima attività sarà oggetto di insourcing presso ISP, i rapporti di lavoro del personale interessato - già regolati dal CCNL del commercio applicato presso la Società scissa - confluiranno in ISP e saranno conseguentemente regolati in base al combinato disposto degli artt. 3 e 4 nonché dell'Appendice n.1) del CCNL credito;
- Intesa Sanpaolo, anche nella qualità di Capogruppo, con lettera del 23 ottobre 2015 - che qui si da per integralmente trascritta - ha pertanto provveduto, anche per conto della Società scissa, a fornire alle OO.SS. la comunicazione di avvio della procedura prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;

si conviene quanto segue:

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. A far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione - prevista per il 1° gennaio 2016 - ai sensi dell'art. 2112 c.c. il rapporto di lavoro del Personale appartenente al ramo d'azienda scisso prosegue senza soluzione di continuità in Intesa Sanpaolo, con applicazione - ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 del CCNL credito - delle previsioni di cui all'art. 3, comma 2 del CCNL credito (di seguito contratto complementare) e le normative ed i trattamenti aziendali tempo per tempo vigenti presso la Società beneficiaria. Per il personale ceduto, per effetto della presente scissione, non si determinano mutamenti dell'attuale piazza lavorativa.
3. Al predetto personale, sono affidate mansioni rientranti nell'ambito delle previsioni dell'art. 3 del citato CCNL credito e la regolamentazione del rapporto di lavoro continuerà ad essere la medesima sino a che siano svolte mansioni rientranti nelle medesime previsioni od equivalenti.
4. Il Personale scisso è inquadrato ai sensi della disciplina prevista dall'Appendice n.1) del CCNL credito, nell'ambito delle categorie e dei livelli retributivi compatibili con le mansioni svolte, assicurando la tutela del trattamento economico complessivamente riconosciuto da Setefi, ivi compresa la salvaguardia delle anzianità di servizio effettive e convenzionali maturate alla data di efficacia giuridica dell'operazione.
5. Ai fini del criterio di salvaguardia retributiva di cui al punto precedente, il personale interessato è inserito nella categoria corrispondente a quella di attuale appartenenza, nel livello retributivo del contratto complementare immediatamente inferiore rispetto alla retribuzione contrattuale nazionale del Commercio spettante al giorno precedente la data di efficacia giuridica e l'eventuale differenza viene inserita in apposito assegno ad personam da assorbire in caso di inquadramento superiore anche economico e che sarà rivalutato sulla base della dinamica applicata dal CCNL credito alla voce stipendio. La retribuzione fruita a titolo di scatti di anzianità presso la società scissa sarà inserita in apposito assegno ad personam da assorbire in caso di

attribuzione di scatti di anzianità presso la società beneficiaria nella misura del 50% dell'incremento dovuto a tale titolo, ciò fermo restando che il primo scatto sarà riconosciuto tenendo conto dell'anzianità maturata in Setefi e che saranno attribuiti tutti gli scatti di pertinenza del personale del credito assunto successivamente al 19 dicembre 1994. L'eventuale ulteriore trattamento economico fruito presso la società scissa sarà attribuito in apposito assegno ad personam che manterrà le caratteristiche di assorbimento e dinamicità attualmente previste ma avendo a riferimento il CCNL credito. Tutte le voci precedenti saranno calcolate tenendo conto del fatto che presso la società scissa la retribuzione è corrisposta su 14 mensilità, mentre presso la società beneficiaria l'erogazione avviene su 13 mensilità. Si precisa che Setefi darà corso – con la retribuzione del mese di dicembre 2015 – al pagamento dei ratei di quattordicesima spettanti per il periodo luglio-dicembre 2015.

6. In materia di orario di lavoro si applicano le disposizioni del citato CCNL credito, tenendo conto che:
- l'orario di lavoro settimanale è fissato in 40 ore, di norma 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì;
  - all'inizio di ogni anno a ciascun dipendente che non abbia orario di lavoro articolato in turni, sarà riversata nella banca delle ore la differenza relativa alla riduzione di 30 minuti settimanali (23 ore annuali).
7. Ricorrendone le condizioni e i presupposti, l'eventuale premio di produttività riferito all'esercizio 2015 sarà percepito nel valore, nelle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite presso Setefi.
8. Per quel che concerne la previdenza complementare, ferme restando le disposizioni di legge in materia, il personale scisso potrà iscriversi, con effetto dalla data di efficacia giuridica, al Nuovo Fondo Pensioni Unico di Gruppo a contribuzione definita, con le previsioni di cui all'accordo 7 ottobre 2015 di cui all'articolo 2 punto b.2) Trasferimenti collettivi delle posizioni individuali in essere presso i Fondi Aperti.
9. In materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale scisso, se iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo, continua ad essere destinatario della complessiva normativa applicata presso Setefi sulla base delle regole attuative dell'Accordo 2 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni.
10. Per quanto attiene alle eventuali ferie non fruito alla data di efficacia giuridica dell'operazione, la società beneficiaria subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso la società scissa, fermo restando che a partire dal 2016 si applicano le regole del CCNL credito, con numero minimo di giornate attribuito pari a 22.
11. Nel caso in cui il personale interessato abbia maturato residui ROL non fruiti presso Setefi alla data del 31 dicembre 2015, gli stessi saranno versati nella banca delle ore con scadenza entro i successivi 18 mesi. Nel caso in cui siano presenti posizioni negative si procederà con l'addebito dell'equivalente a valere sulle 23 ore spettanti ai sensi del punto 6 del presente accordo. Per il personale inserito nella categoria dei quadri si procederà all'eventuale monetizzazione/addebito dei residui con la retribuzione di gennaio 2016.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FABI

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRST CISL

*[Handwritten signature]*

UILCA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

12. Il Personale scisso con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva anche alle dipendenze della società beneficiaria il contratto part time già in essere alla data di validità giuridica dell'operazione, alle stesse condizioni pattuite. L'eventuale attribuzione del buono pasto avverrà secondo la policy applicata al restante personale con contratto di lavoro a tempo parziale.
13. Il buono pasto giornaliero viene attribuito secondo il valore, le condizioni e le modalità tempo per tempo vigenti nella società beneficiaria.
14. In materia di condizioni agevolate, la società beneficiaria continuerà ad assicurare al Personale scisso il mantenimento delle condizioni comuni a tutte le aziende del Gruppo.
15. Al Personale scisso si applicano i medesimi trattamenti in materia di infortuni professionali, extra professionali ed invalidità/caso morte in atto presso la società beneficiaria.
16. Le regole stabilite dal presente accordo si applicano anche ai trasferimenti individuali del personale di Setefi oggi distaccato presso il Fondo Sanitario Integrativo e l'Associazione Lavoratori del Gruppo Intesa Sanpaolo che saranno inseriti in ISP a decorrere dal 1° gennaio 2016, nonché alle eventuali future cessioni di contratto tra la società scissa e la società beneficiaria, ferma restando l'esigenza di specifica adesione da parte di ciascun dipendente interessato da tale trasferimento individuale, da formalizzarsi in sede di commissione di conciliazione sindacale.
17. Le Parti firmatarie si incontreranno entro il 30 giugno 2016 per verificare lo stato di attuazione del presente accordo.

Dichiarazione delle parti

Nell'ambito delle previsioni dell'accordo 10 dicembre 2014 in ordine all'estensione del "Lavoro Flessibile", le Parti interessate valuteranno con particolare attenzione la situazione delle strutture di destinazione del personale scisso.

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FILCAMS CGIL

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

FISASCAT CISL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UILTuCS

UNISIN